

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI TRECATE PER – PERIODO 2015-2018.

Art.1 – Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto il servizio di assistenza per la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi, stipulati nell'interesse del Comune in ogni settore della propria attività.

In particolare, la ditta aggiudicataria si dovrà attivare in qualità di broker assicurativo, utilizzando i propri mezzi e la propria organizzazione, onde garantire al Comune il compimento di tutti gli interventi connessi all'espletamento dell'incarico in argomento, del quale si indicano di seguito le principali articolazioni:

- a) assistenza assicurativa;
- b) analisi, individuazione e valutazione di tutti i rischi cui il Comune di Trecate è soggetto;
- c) individuazione ed analisi dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione comunale, compresa la rivalutazione del patrimonio immobiliare e stima di opere d'arte;
- d) analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione di apposito **programma assicurativo** completo e personalizzato;
- e) assistenza nello svolgimento delle gare per la stipula delle polizze assicurative, consistente nella predisposizione dei documenti di gara, compresa la preparazione di bandi e capitolati;
- f) gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Trecate con controllo sull'emissione delle polizze e delle appendici, sulla scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa e sulle scadenze contrattuali, nonché degli eventuali adempimenti obbligatori a carico del Comune, indicati nelle Polizze;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Trecate e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia all'estinzione), nonché negli eventuali procedimenti giudiziari, con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- i) creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione comunale;
- j) messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli all'Amministrazione il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
- k) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- l) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- m) azione di sollecito, nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione comunale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- n) analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie Assicurative;

- o) supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- p) assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- q) mantenimento in Trecate di un punto di ricevimento dell'utenza presso lo " Sportello Sinistri" sito nella sede Comunale;

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

L'elenco delle articolazioni non ha carattere esaustivo e non esime la ditta aggiudicataria dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, compiere tutti gli adempimenti indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo.

Le prestazioni inerenti l'appalto andranno formalizzate con apposito contratto.

Art. 2 – Modalità di esecuzione dell'incarico

La ditta aggiudicataria, senza alcun onere di qualsivoglia natura per il Comune e nei termini di cui sopra, dovrà collaborare nella gestione dei contratti assicurativi del medesimo ente, sia quelli stipulati con la collaborazione del broker aggiudicatario sia quelli già in corso alla data dell'affidamento dell'incarico, e prestare la propria assistenza nella trattazione di ogni operazione amministrativa relativa a tali contratti, nonché a proporre ogni altra modifica di garanzie, di massimali, di articolazione delle polizze, che si rendesse opportuna o conveniente per il Comune.

In ogni caso qualunque operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, di obblighi precedentemente assunti dal Comune, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune stesso nelle forme di legge.

Le comunicazioni fatte alle Compagnie assicuratrici dal Broker, in nome e per conto del Comune, si intenderanno come fatte dal Comune stesso; in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal Comune alle Compagnie assicuratrici, prevarranno queste ultime.

L'Amministrazione comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio rimangono e sono di esclusiva competenza del Comune, pur venendo effettuate tramite la ditta aggiudicataria. Il broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 3 – Durata dell’incarico

L’incarico ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2018, senza tacito rinnovo, con possibilità di proroga nelle more dell’indizione di nuova gara.

Alla scadenza naturale dello stesso, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Durante il periodo dell’incarico, l’ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell’incarico.

Art. 4 – Corrispettivo

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono retribuite, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, mediante conferimento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, di una quota percentuale della provvigione unitaria relativa al premio di cui al contratto concluso con la ditta aggiudicataria.

Ne consegue che il compenso spettante al broker per le prestazioni fornite graverà, in conformità agli usi, esclusivamente sulle compagnie assicuratrici aggiudicatrici, non comportando alcuna spesa per il Comune.

L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali dovranno essere riportate nel testo contrattuale delle polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione.

Art. 5 – Obblighi delle parti contraenti

Il *Broker* si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse ed assumersi gli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, nè effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’ente;
- mettere a disposizione dell’amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo,

- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo e dei sinistri pregressi e non ancora chiusi dell'ente, collaborando con il broker attualmente incaricato dall'amministrazione comunale per il pieno e completo passaggio delle competenze;
- mantenere un punto di ricevimento dell'utenza presso lo " Sportello Sinistri" sito nella sede Comunale.

Sono a carico del broker tutti gli oneri e le spese necessarie all'espletamento dell'incarico, i rischi ad esso connessi e le spese derivanti dalla stipulazione del contratto.

Il *Comune di Trecate* si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

Art. 6 – Responsabilità professionale del broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il broker risponde dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

Il Comune di Trecate ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico – nei termini previsti dalla vigente normativa - ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa.

Art. 7 – Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie Assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili alla ditta aggiudicataria, restando in tal modo sollevato il Comune da ogni responsabilità verso le Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

Il Comune si riserva la facoltà di agire nelle opportune sedi amministrative e giurisdizionali per il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato direttamente o indirettamente dai ritardi di cui sopra.

Art. 8 – Responsabilità per inadempimento

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, dandone avviso alla ditta aggiudicataria con semplice lettera raccomandata e senza necessità del preavviso.

La risoluzione anticipata del rapporto non esonera comunque la ditta aggiudicataria dall'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

Art. 9 - Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione pari al 10% calcolata sul valore dell'appalto per l'intero quadriennio.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.lgs 163/2006, l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'aggiudicatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 160 9000 rilasciata da organismi accreditati.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 10 – Segreto d'ufficio

Il broker s'impegna, in solido con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il Comune.

Art. 11 – Referente del Broker

Il broker si impegna a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Nel caso di assenza del Referente del Servizio dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art. 12 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

Art. 13 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali prescritta dalla vigente normativa. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Art. 14 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il broker deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi in tempo utile prima della scadenza indicata in polizza.

Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Art. 15 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 16 – Risoluzione e recesso

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta dalla contestazione di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviata al broker a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo, altresì, rimedio al disservizio.

Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice nei seguenti casi:

- qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 8 del presente capitolato d'onori;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessazione dell'attività oppure fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 17 – Penali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nella offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale lo stesso comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e di assicurazioni.

Art. 19 – Spese contrattuali

Tutte le spese sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è esclusivamente competente il Foro di Novara. E' escluso il giudizio arbitrale.

Art. 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, la ditta aggiudicataria viene incaricata del trattamento dei dati personali relativi al procedimento di gestione delle assicurazioni e dei sinistri del Comune di Trecate.

La ditta aggiudicataria si impegna a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal Responsabile del Settore Amministrativo.